



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



**INTESA QUADRO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE, NELLA REGIONE
SARDEGNA, DELLE ELEZIONI DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DELL'ANNO 2022**

La Regione Autonoma della Sardegna

Le Prefetture di
Cagliari
Sassari
Nuoro
Oristano

VISTI il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2;

VISTA la Legge regionale della Sardegna 18 marzo 2011, n. 10;

VISTA la Legge regionale della Sardegna 22 febbraio 2012, n. 4;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge regionale n. 2/2005, le elezioni comunali in Sardegna si devono svolgere in un unico turno annuale, compreso fra il 1° aprile ed il 1° luglio di ciascun anno e che la data di convocazione dei comizi elettorali viene fissata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Enti locali;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/1 del 7 aprile 2022 avente ad oggetto "Elezioni comunali. Turno amministrativo 2022. Fissazione della data di convocazione dei comizi elettorali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 25 del 11 aprile 2022 che fissa per domenica 12 giugno 2022 la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali della Sardegna che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell'anno 2022, con eventuale ballottaggio per domenica 26 giugno 2022;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



RILEVATO che, in atto, nel prossimo turno elettorale annuale del 2022 dovranno essere eletti i Sindaci nonché rinnovati i Consigli comunali di n. 65 Comuni della Sardegna;

CONSIDERATE le competenze statali in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, di propaganda elettorale, nonché di tutela dell'ordine pubblico in occasione dello svolgimento delle consultazioni elettorali;

ATTESO che la Regione Sardegna ha predisposto gli opportuni strumenti di natura giuridico-amministrativa ed economico-contabile definendo le necessarie coperture finanziarie per gestire autonomamente sotto il profilo finanziario i procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi di governo dei propri Enti territoriali;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna attualmente non dispone dell'applicativo informatico preposto all'acquisizione ed elaborazione dei dati elettorali e dei risultati ufficiosi trasmessi dai Comuni coinvolti nella consultazione elettorale;

CONSIDERATO che, in ausilio alle competenze regionali in materia di procedimento elettorale, la Regione ritiene di avvalersi della consolidata esperienza delle Prefetture in materia di organizzazione e gestione di alcune delicate fasi di detto procedimento, allo scopo di assicurarne la massima regolarità e celerità;

VISTA la nota prot. n. 4338 del 08/04/2022, inviata al Ministro dell'Interno, con la quale il Presidente della Regione Sardegna, come già avvenuto in occasione di precedenti tornate elettorali, chiede la collaborazione degli Uffici centrali e periferici, previa sottoscrizione di una apposita intesa;

VISTA la nota prot. n. 24795 del 12/04/2022, con cui il Ministero dell'Interno comunica di aver interessato la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali per l'approfondimento tecnico sui contenuti dell'Intesa;

CONSIDERATO che, con i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 sono stati indetti cinque referendum abrogativi ex art.75 della Costituzione che si svolgeranno, in abbinamento al primo turno delle elezioni amministrative, il 12 giugno 2022, si ritiene opportuno coordinare alcune fasi del procedimento elettorale e referendario al fine di addivenire alla semplificazione dell'attività amministrativa ed al contenimento dei costi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



RAVVISATA, pertanto, l'opportunità, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, di addivenire ad una intesa tra i Prefetti ed il Presidente della Regione per la definizione delle modalità di realizzazione della collaborazione fra le medesime Prefetture e la Regione Sardegna, nonché per la gestione del procedimento elettorale relativo alle prossime elezioni amministrative;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 15 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

ADOTTANO LA SEGUENTE INTESA

Art. 1

Adempimenti del procedimento elettorale – Ripartizione dei compiti

1. Le Prefetture della Sardegna, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale, cureranno le attività di seguito elencate:
 - a) convocazione dei comizi elettorali e istruzioni ai Comuni per la revisione straordinaria delle liste elettorali;
 - b) rapporti con gli Uffici giudiziari e le Commissioni elettorali circondariali;
 - c) preparazione e distribuzione ai Comuni del materiale necessario allo svolgimento delle operazioni presso i seggi (matite copiative e timbri di sezione). Attività di ricezione e verifica del predetto materiale;
 - d) verifica della stampa e relativa apposizione del "visto si stampi" sulle schede di votazione, relativo confezionamento e, con esclusione dell'eventuale turno di ballottaggio, recapito ai Comuni tramite mezzi di trasporto forniti dalla Prefettura.

Per tale ultima attività di facchinaggio e trasporto delle schede elettorali nei Comuni, considerato che le elezioni comunali si svolgeranno contestualmente ai referendum ex art. 75 Cost e ravvisata l'urgenza dovuta alle rigorose scadenze del procedimento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



elettorale, le Prefetture, al fine di addivenire alla semplificazione, all'efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa nonché al contenimento dei costi, provvederanno all'affidamento del relativo servizio e la Regione corrisponderà direttamente alle ditte affidatarie la quota parte del costo del servizio per l'attività di facchinaggio e trasporto delle schede elettorali nei Comuni nei quali si svolgono le elezioni comunali, per un importo stimato di circa 8.500 euro;

- e) acquisizione dei dati elettorali e dei risultati ufficiosi della consultazione provenienti dai Comuni e loro comunicazione al Ministero dell'Interno per la successiva diffusione; prove di funzionalità del sistema SIEL; verifica dei dati relativi agli elettori inseriti nella procedura SIEL da parte dei Comuni; inserimento dati relativi alle liste candidati nella procedura SIEL; raccolta notizie relative ai votanti in diversi orari, notizie relative agli scrutini e rapporti con i Comuni, fino al termine delle operazioni;
- f) attività preparatorie e di verifica del corretto insediamento dei seggi elettorali;
- g) consulenza tecnico-giuridica in supporto alla Regione in materia elettorale.

2. La Regione Sardegna curerà le operazioni e le attività di seguito elencate:

- a) predisposizione degli stampati elettorali;
- b) elaborazione delle circolari necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali;
- c) consulenza tecnico-giuridica ai Comuni in materia elettorale, predisposizione e invio di direttive e circolari ai Comuni;
- d) adempimenti connessi all'acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle consultazioni nei seggi elettorali, nonché alla fornitura dei servizi e delle dotazioni per i seggi elettorali stessi;
- e) individuazione e comunicazione alle Prefetture dei soggetti incaricati dei servizi di stampa delle schede e dei manifesti dei candidati;
- f) fornitura ai Comuni di materiali di vario genere indispensabili al procedimento;
- g) predisposizione e diramazione ai Comuni delle istruzioni relative alle spese elettorali in capo alla Regione anticipate dai Comuni medesimi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Art. 2

Spese del procedimento elettorale

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 17, comma 2, della legge 23 aprile 1976, n. 136, tutte le ulteriori spese elettorali per l'organizzazione tecnica e lo svolgimento delle consultazioni amministrative 2022, comprese quelle di cui all'art. 17, comma 3, della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono a carico della Regione Sardegna.
2. Rimangono escluse solo quelle relative agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. c, della presente intesa, limitatamente alla fornitura del materiale già in possesso delle Prefetture.
3. In riferimento alle attività di distribuzione e consegna ai Comuni dei materiali al punto d) del comma 1, art. 1, le relative spese sono a totale carico della Regione.
4. Per quanto concerne la collaborazione che sarà resa dal personale delle Prefetture, le parti convengono che l'importo da destinare alla collaborazione offerta dal personale delle Prefetture non potrà superare € 65.000 con cui si provvederà, in esito alla presentazione della relazione illustrativa di cui al successivo comma 6, concernente le attività progettuali svolte, al pagamento di:
 - a) retribuzione delle maggiori prestazioni rese dai dirigenti della carriera prefettizia, dai dirigenti contrattualizzati e dal personale civile appartenente al "Comparto-Funzioni Centrali";
 - b) rimborso delle spese di viaggio e dei pasti al personale delle Prefetture per le trasferte effettuate per la preparazione delle consultazioni e per la vigilanza sulle operazioni di confezionamento delle schede elettorali presso gli stabilimenti incaricati della stampa delle schede.
5. Gli oneri previdenziali di legge per il personale delle Prefetture impiegato nelle attività di cui alla presente intesa restano a carico della Regione Sardegna e si aggiungono all'importo indicato al comma 4 del presente articolo.
6. Alla liquidazione delle spese di cui al precedente comma 4 la Regione provvederà secondo le indicazioni operative della Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'Interno, previo invio da parte delle Prefetture di una dettagliata relazione illustrativa di tutte le attività svolte a partire dalla convocazione dei comizi elettorali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Art. 3

Istituzione di un organismo di raccordo

1. Qualora necessario, sarà istituito un organismo di raccordo composto da rappresentanti della Regione e delle Prefetture, di volta in volta designati in relazione alle specificità attuative e di necessità emergenti, ai fini dell'attuazione della presente intesa.
2. Resta inteso che qualsivoglia questione derivante dall'attuazione della presente intesa nonché ogni problema interpretativo della stessa saranno esaminati e risolti dalle parti nella sede dell'organismo di raccordo in ossequio al principio della leale collaborazione tra Stato e Regione, nell'intento di assicurare l'ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali.

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Per le Prefetture